LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore: **Bruno Aguglia**, avvocato Funzione pubblica Cgil; **Piergiovanni Alleva**, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario; **Enzo Martino**, avvocato CdL di Torino; **Nyranne Moshi**, avvocato CdL di Milano; **Saverio Nigro**, avvocato CdL di Roma

Prime iniziative legislative per le imprese di pulizia

NINO RAFFONE

Abbiamo denunciato più volte, in questa rubrica, i comportamenti truffaldini di molte imprese di pulizie, che, pur prive di una effettiva sede, di capitali, di una qualche organizzazione imprenditoriale, ugualmente ottengono da grandi aziende private ed enti pubblici appalti per centinaia di milioni, a volte miliardi. Si tratta di imprese che al termine del contratto spariscono nel nulla, lasciando un vortice di debiti verso i dipendenti, l'Inps ed il fisco, per retribuzioni arretrate, contributi ed imposte non corrisposte.

L'esperienza, maturata in centinaia di episodi del tutto analoghi, insegna che l'azione giudiziaria sovente è inutile, perché non si riesce nemmeno a notificare il ricorso, e comunque la sentenza non è eseguibile. L'unica speranza per i lavoratori è quella di rivolgersi anche contro il committente dei servizi di pulizie, ai sensi dell'art. 1676 codice civile, essendo tenuto anche lui entro i limiti di quanto debba ancora corrispondere. Questa strada, sovente, si è dimostrata impraticabile, per il caso in cui l'impresa di pulizie avesse anche ceduto il proprio credito, con il sistema del *factoring*. Nella rubrica del 18/10/1993, abbiamo dato notizia di una sentenza del Pretore di Torino che, con una motivazione persuasiva, è giunto alla conclusione che la cessione non comporta anche l'estinzione dei diritti di credito dei lavoratori, regolati autonomamente dall'ordinamento giuridico. Solo l'oggettiva estinzione del debito da parte del committente fa venir meno anche i diritti dei dipendenti a soddisfarsi sulle somme che il committente deve all'appaltatore.

La notizia apparsa in questa rubrica non è passata inosservata tra i lettori, ed è stata raccolta dall'on. Giorgio Ghezzi del Pds ed altri, per presentare al Parlamento una proposta di legge, volta a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 1676 codice civile. Si chiarisca nella proposta di legge che l'azione legale del lavoratore ai sensi dell'art. 1676 codice civile, può essere sempre esercitata, anche se prima della proposizione della domanda il credito dell'appaltatore sia stato in qualsiasi modo ceduto.

Dobbiamo rallegrarci per la sensibilità dimostrata e la prontezza con la quale è stata presentata la proposta legislativa, che raccoglie quanto espresso nella sentenza del Pretore di Torino. In tal modo si viene a tappare uno dei buchi dal quale sfuggono le garanzie dei lavoratori. È giusto anche mettere in evidenza come la proposta appaia del tutto rispettosa non solo della tutela per i lavoratori, ma anche della libertà di circolazione dei crediti, in un mercato sempre più improntato al sistema del *factoring*. C'è da augurarsi ora che intervenga al più presto l'approvazione parlamentare.

La legittima soddisfazione per questa prima iniziativa parlamentare, non ci fa però dimenticare che continuano a permanere altri buchi, che riguardano lo stesso meccanismo dell'appalto. Non può certo apparire irrispettoso chiedersi come possono essere concessi da ministeri, comuni, Ussll, grandi aziende, appalti per miliardi ad imprese inesistenti, nate esclusivamente per ottenere quel solo lavoro, e che scompaiono non appena tale incarico cessi, in modo da sottrarsi ad ogni azione legale.

Interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

Caro «filo diretto», recentemente mi è stato comunicato che non avrei diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per crediti derivanti dall'applicazione della legge 312/80, da me richiesti come da documentazione che allego. Il problema riguarda l'intera categoria e come Cgil aziendale abbiamo invitato i colleghi a fare la diffida stragiudiziale. Ricordo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 1986, ha riconosciuto tali diritti anche ai pubblici dipendenti.

Antonio Piccioni
responsabile Cgil Ufficio registro, Lamezia Terme

Il problema della liquidazione automatica degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, specie su quelli dovuti a seguito di applicazione dei contratti, e questione annosa che non può trovare soluzione diversa da quella della sede giudiziaria. Infatti, le direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia non sono state mai recepite dal ministero del Tesoro e tradotte in direttive agli uffici periferici del Tesoro, sicché allo stato non rimane che procedere come hanno fatto i lavoratori di Lamezia Terme: cioè invitare, con atto stragiudiziale, l'amministrazione di appartenenza a procedere alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione, e successivamente, adire il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, per ottenere una sentenza di condanna.

Per il caso specifico del lettore (applicazione della legge 312/80), quanto alla decorrenza del beneficio, recentemente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha emesso una decisione (n. 799/93) sull'appello proposto dal ministero delle Finanze avverso le sentenze del Tar Abruzzo (sez. Pescara) del 17 aprile 1991 n. 274, 270, 273, 272, 269, 271, che aveva indicato la scadenza del termine di 12 mesi previsto dall'art. 3 della legge 312/80 per l'identificazione dei profili professionali, quale data di decorrenza del diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Il Supremo Consesso amministrativo ha affermato che, se è vero che il credito retributivo da inquadramento o da reinquadramento nasce, di massima, con il provvedimento che lo dispone, è altrettanto vero che, nel procedimento di passaggio del personale statale dal sistema delle qualifiche gerarchiche a quello delle qualifiche funzionali, le opzioni discrezionali e valutative sono state interamente trasposte dalla legge in una serie di procedimenti presupposti, culminanti in atti normativi o in atti amministrativi generali. Il credito retributivo conseguente può considerarsi venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, dalla data di pubblicazione della determinazione della Commissione paritetica, che ha fissato la corrispondenza tra le qualifiche precedenti e i profili professionali.

Pertanto, con questo precedente, il lettore e quanti si trovino nella medesima situazione debbono mettere in mora l'amministrazione di appartenenza (ove non lo abbiano già fatto) e, alla scadenza del termine assegnato, adire il giudice amministrativo per ottenerne la condanna, rivendicando quale decorrenza di interessi e rivalutazione quella ricavabile in base ai principi indicati dal Consiglio di Stato (che, salvo casi particolari, dovrebbe essere quella dell'8.11.1988).

La rubrica del 20 dicembre

Per ragioni tecniche la rubrica di lunedì scorso non è stata pubblicata a Roma e Milano. In essa sono apparsi un articolo dell'avv. Nyranne Moshi su «Malattia del bambino e visita di controllo» e la risposta a un lettore dell'avv. Saverio Nigro sull'incompatibilità tra impiego pubblico e libera attività professionale.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

«Finanziaria '94»: Tutto ciò che c'è da sapere sulle pensioni / 1

Mercoledì 22 dicembre 1993 il senato ha approvato, in via definitiva, la legge finanziaria 1994 e i provvedimenti ad essa collegati.

Nel provvedimento relativo agli «interventi correttivi di finanza pubblica» sono comprese, tra l'altro, numerose modifiche ai trattamenti pensionistici. Riassumiamo, di seguito, quelli più significativi.

Perequazione automatica.

Con il Dl n. 384/92 fu sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali fino al 31/12/93.

In fase di conversione in legge si ottenne, per il 1993, un aumento pari all'1,8% con decorrenza dal 1° giugno e un ulteriore aumento pari all'1,7% con decorrenza dal 1° dicembre, senza alcuna previsione per quanto attiene il conguaglio rispetto all'inflazione reale.

Con la finanziaria 1994 è previsto, per le pensioni di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lordo mensile, un ulteriore aumento – con effetto dal 1° gennaio 1994 – pari allo scostamento che si registrerà a fine anno, tra l'inflazione reale ed i 3,5 punti percentuali già attribuiti nel corso del 1993.

Se a fine anno l'inflazione reale sarà del 4,2% (come è prevedibile) l'ulteriore aumento sarà dello 0,7%.

Ciò significa che, in tale ipotesi, una pensione di importo lordo mensile di lire 1.000.000 al 31/12/'93, sarà portata a lire 1.007.000 dall'1/1/'94. Nella stessa ipotesi dell'inflazione reale del 4,2% allo scopo di evitare lo «scavalcamento» delle pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.006.950, anche l'importo di queste ultime sarà elevato a lire 1.007.000 mensili dell'1/1/'94.

Trattamento minimo Inps

Con effetto dal 1° gennaio 1994 anche all'importo del minimo Inps sarà attribuito l'ulteriore aumento corrispondente, alla differenza tra l'inflazione reale e i 3,5 punti già attribuiti nel corso del 1993.

Nell'ipotesi che l'inflazione reale a fine anno sarà del 4,2% (come è prevedibile) l'importo del minimo Inps all'1/1/94 sarà di lire 602.350 (598.150 + 0,7%).

Integrazione al trattamento minimo

Con l'articolo 4 del D.lgs. n. 503/92 (di riordino del sistema pensionistico) l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni erogate dall'Inps fu subordinata, dall'1/1/93, oltre che al non possesso di redditi individuali di importo superiore a due volte il minimo Inps (come già previsto fin dal 1983), anche al non possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a tre volte il minimo Inps (per il 1993 pari a lire 22.532.250 lorde annue corrispondenti a lire 1.733.250 lorde mensili) senza alcuna eccezione.

L'azione sviluppata dal Sindacato pensionati per recuperare il diritto all'integrazione almeno per coloro che avevano accettato di effettuare i versamenti volontari in presenza della precedente normativa o che avevano già conseguito o erano prossimi a conseguire il requisito per la pensione di vecchiaia al momento della modifica (1/1/93), ha portato a continue modificazioni, durante la discussione della «finanziaria», della norma introdotta con il Dlgs n. 503/92, fino ad approdare al seguente risultato:

– per il 1993 il diritto alla integrazione al trattamento minimo resta subordinato al solo reddito individuale (due volte il minimo Inps pari a lire 15.021.500) senza alcun riferimento al reddito del coniuge,

– per le pensioni che hanno decorrenza successiva al 31/12/93 e fino al 31/12/94 si farà riferimento anche al reddito cumulato con quello del coniuge e il diritto alla integrazione cessa se il reddito cumulato con il coniuge supera l'importo corrispondente a cinque volte l'importo del minimo Inps (poco più di lire 39 milioni lordi annui). Se il reddito proprio o quello cumulato con il coniuge è di poco inferiore ai limiti stabiliti (due volte il minimo Inps il primo, cinque volte il minimo Inps il secondo) si ha diritto alla integrazione in misura parziale in modo da non superare alcuno dei due limiti.

Ai fini della determinazione dei livelli di reddito per il diritto alla integrazione, non sono computati:

– i trattamenti di fine rapporto;
– il reddito della casa di abitazione;
– le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
– l'importo della pensione da integrare;

Per i pensionati in essere al 31/12/93 rimane in vigore la normativa previgente in base alla quale non si fa riferimento al reddito del coniuge e non vengono computati nel reddito:

– i trattamenti di fine rapporto;
– il reddito della casa di abitazione;
– l'importo della pensione da integrare.

Perequazione vecchie pensioni

Con il Dl n. 409/90 convertito, con modificazioni, in legge n. 59/91, fu conquistata la rivalutazione dell'importo delle vecchie pensioni allo scopo di perequarle a quelle di più recente decorrenza. Dato l'elevato onere (circa 9.000 miliardi), i benefici furono scaglionati in più esercizi.

Per le pensioni erogate dalle Casse degli Istituti di Previdenza (dipendenti dagli Enti locali; sanitari; insegnanti asili nido ed elementari; ufficiali giudiziari) i miglioramenti sono stati scaglionati con decorrenza 1/7/90, 1/1/91 e 1/1/92.

Per le pensioni degli statali i miglioramenti sono stati scaglionati con decorrenza 1/7/90, 1/1/92, 1/1/93 e 1/1/94. Le pensioni liquidate senza l'attribuzione degli aumenti determinati in base alla «anzianità pregressa» devono essere riliquidate per comprendervi tale aumento. In attesa della riliquidazione, ai titolari di dette pensioni è attribuito un acconto che dall'1/1/93 è pari al 25% dell'importo della pensione base in atto al 31/12/89.

Per le pensioni erogate dall'Inps:

– per quelle che hanno avuto decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 i miglioramenti sono stati scaglionati con decorrenza 1/1/90, 1/1/91, 1/1/92, 1/1/93 e 1/1/94;
– per quelle che hanno avuto decorrenza dal 1° luglio 82 al 31/12/88 l'attribuzione del miglioramento era prevista alla decorrenza unica dell'1/1/94.

La «finanziaria» 94, per tutte le pensioni che hanno già avuto attribuito una parte dei miglioramenti, sposta all'1/1/95 l'ultima fase che era prevista all'1/1/94 mentre per le pensioni Inps che hanno avuto origine dal 1° luglio 82 al 31/12/88 (alle quali non era stata ancora attribuita alcuna quota del miglioramento previsto) l'aumento previsto è attribuito dal 1° luglio 1994.

Inoltre, per le pensioni degli statali in attesa della riliquidazione a seguito dell'attribuzione dell'aumento determinato sulla base della «anzianità pregressa», è previsto che, al momento della riliquidazione, è fatto salvo, se più elevato, il trattamento in godimento. Poiché tale disposizione è posta come «corretta interpretazione» dell'articolo 3 comma 4 del Dl n. 409/90, la sua efficacia è fin dall'origine con il conseguente beneficio per coloro ai quali, a seguito della riliquidazione, le Dpt (Direzioni provinciali del Tesoro) stanno chiedendo la restituzione di quanto percepito in più rispetto all'importo della riliquidazione.

(Continua)

Insieme fra Paganella e Dolomiti di Brenta
TRENTINO

Festa Nazionale de l'Unità sulla neve

13-23 gennaio 1994
Andalo, Molveno, Fai della Paganella

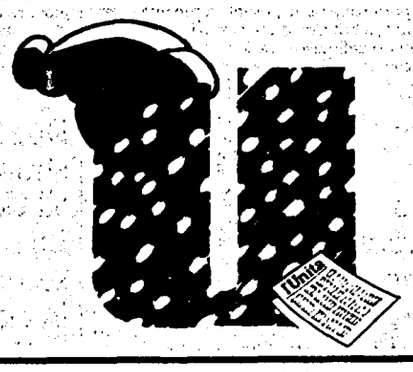

INFORMAZIONI
COMITATO ORGANIZZATORE
c/o Federazione PDS - 38100 Trento - Via Suffragio 21
Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14 alle ore 18
Tel. 0461/231181 (dal 9.1.1994) 0461/585344 - Fax 0461/987376
Tutte le Federazioni provinciali del PDS in particolare:
Bologna: Unità Vacanze, Via Barberia 4, Tel. 051/239094
Milano: Unità Vacanze, Via Felice Casati 32, Tel. 02/6704844
Milano: Ufficio viaggi c/o Federazione PDS, Via Volturno 33, Tel. 02/6880151
Firenze: Unità Vacanze, Viale Giannotti, 13, Tel. 055/6580259
Modena: Arcinova turismo, Via Malagoli 6, Tel. 059/214612
Ferrara: Ufficio viaggi Federaz. PDS, Via C. P.ta Mare 59, Tel. 0532/752628
Imola: Ufficio viaggi Federaz. PDS, V.le Zappi 58, 0542/35066
Prato: Ufficio viaggi Federaz. PDS, Via Frascati 40, Tel. 0574/32141
Reggio Emilia, Unità Vacanze, Via Toschi, 23, Tel. 0522/458277
Genova, Ufficio viaggi Feder. PDS, Salita S. Leonardo 20, Tel. 010/591941
Trieste, Ufficio viaggi Feder. PDS, Via S. Spiridione 7, Tel. 040/744046

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

da compilare integralmente e inviare a: FESTA UNITÀ NEVE - Via Suffragio, 21 - 38100 TRENTO

Il sottoscritto ..... residente a .....
Via ..... n. ..... Prov. ..... Tel. .....
Prenota dal: ☐ 3 giorni 13-16/1 ☐ 7 giorni 16-23/1 ☐ 10 giorni 13-23/1

PRESSO L'ALBERGO ..... Gruppo .....
N. ..... stanze singole N. ..... stanze doppie
N. ..... stanze triple N. ..... stanze quadruple
Totale persone ..... di cui con sconto in terzo e quarto letto .....
☐ Mezza pensione ☐ Pensione completa

PRESSO L'APPARTAMENTO N. ..... Gruppo ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
N. ..... appartamenti con N. ..... letti
N. ..... appartamenti con N. ..... letti

NB: Ogni appartamento corrisponde ad un numero, è quindi opportuno indicare il numero che telefonicamente è stato assegnato.

CARTA DELL'OSPITE N. ..... ☐ gg. 10 ☐ gg. 7 ☐ gg. 3 ☐ gg. 2

Versa l'importo anticipato di Lit. ..... a mezzo assegno circolare N. .....
Banca ..... Data ..... Firma .....

INTENDETE USUFRUIRE DELLA SCUOLA DI SCI: ☐ SI ☐ NO QUANTE PERSONE .....
INTENDETE USUFRUIRE DEI NOLEGGI: ☐ SI ☐ NO QUANTE PERSONE .....

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Prima di effettuare la prenotazione per l'albergo o per l'appartamento verificare telefonicamente con il Comitato Organizzatore la disponibilità della soluzione prescelta (nome dell'albergo, numero delle stanze, ecc.). Le prenotazioni si effettuano inviando la scheda di prenotazione compilata, unitamente alla caparra pari a 1/3 del costo totale del soggiorno (**la CARTA DELL'OSPITE va invece pagata per intero, in base al periodo prescelto**), al Comitato Organizzatore Festa Unità Neve - Via Suffragio, 21 - 38100 Trento (Tel. 0461/231181) a mezzo assegno circolare intestato alla Festa Nazionale de l'Unità sulla neve, oppure versando la caparra presso una Federazione del PDS convenzionata o presso le Unità Vacanze. I saldi si effettuano direttamente in albergo.

Allo Stand della Festa nazionale de l'Unità sulla neve, presso la Festa Nazionale de l'Unità di Bologna (agosto-settembre 1993) inizierà la raccolta delle prenotazioni.

La **CARTA DELL'OSPITE** può essere acquistata all'atto della prenotazione, oppure presso la direzione della festa e dà diritto a:
- Sconti sull'acquisto degli Ski Pass
- Sconti per le lezioni di sci alpino o nordico
- Sconti per i noleggi sci e scarponi
- Trasporti gratuiti nell'ambito della zona interessata alla Festa
- Partecipazione alle varie iniziative previste dal programma della Festa
- Sconto ingresso piscine
- Agevolazioni sugli acquisti

Non comprende la garanzia assicurativa.

COSTI: L. 16.000 - 10 giorni — L. 15.000 - 7 giorni — L. 6.000 - 3 giorni — L. 4.000 - 2 giorni

ALBERGHI CONVENZIONATI

ANDALO
GRUPPO A: ALASKA*** - ALPEN HOTEL*** - BASS*** - COSTAVERDE*** - CRISTALLO*** - DAL BON*** - DE LA VILLE*** - LA BUSSOLA*** - MARIA*** - PICCOLO HOTEL*** - PIER*** - REGENTS*** - SCOIATTOLO***
GRUPPO B: ALPINO*** - AMBIEZ*** - ANDALO*** - ASTORIA*** - BOTTAMEDI*** - CANADA*** - CONTINENTAL*** - CORONA*** - DIANA*** - GARDEN*** - GRUPPO BRENTA*** - IRIS*** - LA BAITA*** - MAYORCA*** - MILANO*** - NEGRITELLA*** - OLIMPIA*** - PAGANELLA*** - PARK SPORTH.*** - PAVONE*** - PIZ GALIN*** - SELECT*** - SPLENDID*** - STELLA ALPINA***
GRUPPO C: ALLO ZODIACO** - ANGELO** - CAVALLINO*** - EDEN** - PIANCASTELLO*** - NEGRESCO** - ZENI***
GRUPPO D: BELVEDERE** - DOLOMIA** - FRANCO** - K2** - NORDIK** - SERENA**

FAI D. PAGANELLA
GRUPPO B: SANTELLINA***
GRUPPO C: AL PLAZ (Garni)* - MIRAVALLE** - NEGRITELLA** - PAGANELLA** - STELLA ALPINA**
GRUPPO D: CENTRALE (Garni)* - BELLAVISTA**

MOLVENO
GRUPPO A: ALEXANDER*** - BELVEDERE*** - GLORIA*** - ISCHIA***
GRUPPO B: LAGO PARK*** - LONDRA*** - MIRALAGO*** - NEVADA*** - STELLA ALPINA***
GRUPPO C: MIRAMONTI***
GRUPPO D: MILANO*** - OLIMPIA***

PREZZI CONVENZIONATI

Alberghi: pensione completa	3 giorni 13-16/1	7 giorni 16-23/1	10 giorni 13-23/1
• GRUPPO A	215.000	449.000	610.000
• GRUPPO B	196.000	409.000	560.000
• GRUPPO C	178.000	369.000	507.000
• GRUPPO D	168.000	349.000	479.000

Per la mezza pensione detrazione di Lire 7.000 al giorno sulla pensione completa.
Chi prenota la pensione completa ha la possibilità di consumare «il pranzo dello sciatore» in quota nei ristoranti o nei ristori convenzionati.
Supplemento singola: 15%
Sconto per 3° e 4° letto: 10%
Sconto bambini dai 3 ai 7 anni: 20%
Sconto bambini da 1 a 3 anni: 35%

APPARTAMENTI O RESIDENCES

		7 giorni	10 giorni
GRUPPO 1	6 POSTI LETTO	682.000	930.000
GRUPPO 2	5 POSTI LETTO	645.000	880.000
GRUPPO 3	4 POSTI LETTO	595.000	810.000

Tutto compreso esclusa la biancheria da letto e da bagno.

TODO STUDIO - VERONA VOLANT - TRENTO